

**Allegato B alla delibera di C.C. n. 47 del 20/4/2007**

**COMUNE DI GALLIERA  
PROV. DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 20 aprile 2007

# Indice

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Denuncia di Inizio attività
- Art. 3 Attività esclusive e congiunte
- Art. 4 Qualificazione professionale
- Art. 5 Denuncia di Inizio Attività
- Art. 6 Effetti autorizzatori della D.I.A.
- Art. 7 Superfici minime
- Art. 8 Subingresso
- Art. 9 Orari e tariffe
- Art. 10 Rispetto requisiti igienico sanitari e di sicurezza
- Art. 11 Decadenza e revoca
- Art. 12 Ambito di applicazione della disciplina inerente l'attività di estetista
- Art. 13 Definizioni
- Art. 14 Sanzioni
- Art. 15 Disposizioni transitorie
- Art. 16 Abrogazioni
- Art. 17 Norma Finale
- Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1  
Premessa

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista così come definita all'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. **L'attività di barbiere, parrucchiere, è disciplinata in apposito regolamento.**
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alla legge n. 1 del 1990, alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 e successive modifiche, al presente regolamento e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia.

Art. 2  
Denuncia di Inizio Attività

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di estetista deve presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive apposita autorizzazione amministrativa.
2. Gli effetti autorizzatori della D.I.A. sono validi per i locali in essa espressamente indicati.
3. Nel caso di attività svolte presso il proprio domicilio, la D.I.A. può essere presentata unicamente da persona fisica.
4. I locali destinati all'attività debbono presentare i requisiti di carattere igienico - sanitario e di sicurezza di cui all'art. 10, così come debbono essere osservati i requisiti di superficie di cui all'articolo 7.
5. I requisiti richiamati al comma 4 sono altresì richiesti per i locali nei quali l'esercizio dell'attività di estetista avvenga in forma congiunta, così come definita all'art. 3, comma 1, lett. b).
6. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o mediante posteggio.
7. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammesso nei seguenti casi:
  - a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili, in occasione di cerimonie particolarmente importanti quali ad esempio matrimonio ecc.
  - b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo;
  - c) nelle case di riposo limitatamente ai servizi ai degenti.
8. Le prestazioni di cui al comma 7 debbono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro addetto qualificato.

Art. 3  
Attività esclusive e congiunte

1. Agli effetti del presente regolamento l'attività di estetista è definita:
  - a) di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti, anche se presso il domicilio dell'esercente,

b) di tipo congiunto, se svolta da una o più imprese, negli stessi locali o in locali comunicanti, congiuntamente all'esercizio delle attività sottoindicate:

- attività di barbiere e parrucchiere;
- vendita di prodotti cosmetici, salvo quanto previsto al comma 2,
- altre attività genericamente inerenti l'estetica, la cura, l'esercizio fisico ed il benessere della persona, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 1990.

2. Ai fini dell'esercizio congiunto con l'attività di estetista, è condizione necessaria che la vendita di prodotti cosmetici avvenga, oltretutto in forma specializzata, in modo economicamente prevalente in quanto a volume d'affari rispetto ad eventuali altri prodotti per i quali l'esercizio commerciale sia autorizzato.

#### Art.4

#### Qualifica professionale

1 La qualifica professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1 del 1990 richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista, deve essere posseduta:

- a) nelle imprese individuali: dal titolare.
- b) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore dell'azienda.
- c) per le società uni personali dall'unico socio o dal direttore tecnico.

2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica.

3. Sono fatti salvi i requisiti che determinano l'iscrivibilità dell'impresa all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

#### Art. 5

#### Denuncia di Inizio Attività

1. Nella D.I.A., da presentare allo S.U.A.P., devono essere indicati:

- a) l'ubicazione dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività;
- b) il personale partecipante all'esercizio dell'attività in modo professionale.
- c) per le imprese non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2,3 e 4 della legge n. 443 del 1985, la persona cui è affidata la direzione dell'azienda

2. Tale D.I.A. deve essere inoltre corredata con la seguente documentazione:

- a) attestazione comprovante il possesso della prescritta qualificazione professionale ai sensi della legge n. 1 del 1990;
- b) documentazione attestante, parere preliminare espresso dalla competente Azienda USL, salvo quanto previsto al comma 4.
- c) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonché del relativo accesso.

- d) nel caso di società, da copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati oppure visura o certificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese.

3. Le D.I.A. a seguito di trasferimento dell'attività debbono indicare l'ubicazione dei nuovi locali ed essere corredate con la documentazione di cui al comma 2, lett. b) e c).

4. In alternativa a quanto previsto al comma 2, lett. b), l'acquisizione dell'attestazione o del parere preliminare concernenti i requisiti igienico-sanitari dei locali, potrà avvenire a cura dell'ufficio procedente, nel qual caso compete all'interessato la presentazione degli elaborati tecnici comunque necessari a tale fine e il pagamento delle tariffe delle prestazioni erogate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.

#### Art. 6

##### Effetti autorizzatori della D.I.A.

1. A seguito di presentazione di D.I.A. si provvede alla verifica di:

- a) possesso dei requisiti di qualificazione professionale così come definiti dal precedente articolo 5;  
b) nulla-osta dell'Azienda USL circa l'idoneità dei locali.

2. Agli effetti del presente regolamento, l'usabilità dei locali è condizione per lo svolgimento dell'attività.

#### Art. 7

##### Superfici minime

1. L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli), sono così determinate:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SUPERFICIE</b>
1) Esercizi di estetista in locali autonomi in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative	Mq. 30
Per ogni unità in più	Mq. 6
Attività di estetista esercitata presso altro esercizio ( <b>ove non già presente dovrà essere previsto un servizio igienico</b> )	Mq. 8

2. Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi titolare, operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori, dipendenti, apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

3. Ai fini autorizzatori della D.I.A., il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 si considera acquisito con il rilascio, da parte della competente Azienda USL, del nulla-osta concernente l'idoneità dei locali e di cui all'art. 6, comma 1, lett. b).

Art. 8  
Subingressi

1. L'attività può essere trasferita per atto tra vivi o per causa di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, purché il trasferimento stesso attenga anche alla cessione o all'affitto dell'azienda alla quale la D.I.A. si riferisce.
2. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell'attività per un quinquennio, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona in possesso dei requisiti professionali; nel caso di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.
3. Decorso il periodo di cui sopra, l'effetto autorizzatorio della D.I.A. decade, salvo che uno o più legittimi eredi, costituiti in forma societaria o terzi non subentrino a tutti gli effetti nell'autorizzazione, dimostrando di avere conseguito la prescritta qualificazione professionale.

Art. 9  
Orari e tariffe

1. L'apertura al pubblico dei laboratori è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative.
2. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di cui al presente regolamento di esporre in modo visibile dall'esterno gli orari di apertura e di chiusura dei laboratorio, nel rispetto delle modalità eventualmente stabilite con l'ordinanza di cui al comma 1.
3. E' fatto obbligo, inoltre, di esporre in modo visibile le tariffe praticate.

Art. 10  
Rispetto requisiti igienico - sanitari e di sicurezza

1 I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico - edilizi previsti dalle norme e dai Regolamenti in vigore.

**L'inizio dell'attività prevede l'effettuazione di un colloquio volto a verificare le competenze igienico sanitarie per la conduzione della stessa da effettuarsi presso il servizio di igiene e Sanità pubblica.**

Dovranno inoltre essere rispettate le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, superamento delle barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, protezione dagli incendi.

Il pavimento dei locali deve essere di materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione.

Le pareti dei locali e dei box devono essere rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno mt. 2,00; in alternativa al rivestimento è consentito l'impiego di vernice ugualmente lavabile e disinfettabile.

Ogni esercizio dovrà disporre di:

- a) un locale in cui si svolge il lavoro sui clienti le cui superfici minime sono stabilite dall'art. 12; il locale potrà essere organizzato in box trattamenti di superficie non inferiore a mq. 6, riducibili a mq. 4 se per trattamenti abbronzanti con lampada facciale,
  - b) una sala o spazio adibiti all'attesa;
  - c) servizi igienici nelle seguenti misure:
- per le attività con superficie netta dei locali di trattamento sui clienti inferiore a 50 mq e con meno di 5 box per trattamenti:
    - un servizio igienico proprio, dotato di antibagno, provvisto di lavandino con acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere;
  - per le attività con superficie netta dei locali di trattamento sui clienti uguale o superiore a 50 mq e con 5 o più box per i trattamenti:
    - due servizi igienici dotati di antibagno;
  - d) docce con anti spogliatoio nella misura di una ogni 4 box, qualora l'attività sia rivolta a donne e uomini negli stessi orari docce e anti spogliatoi dovranno essere distinti per sesso;
  - e) un locale (o settore) ad uso spogliatoio e pulizia personale dei lavoranti, in grado di contenere armadietti a doppio scomparto (1 per addetto), in relazione al numero degli addetti; tale locale o settore potrà essere collocato all'interno dell'antibagno di idonea superficie di cui al precedente punto c);
  - f) un ripostiglio o vano per il deposito del materiale d'uso nonché dei prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature; in tale ambiente dovrà essere installata tinozza a pavimento per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali.

L'esercizio deve inoltre essere dotato di:

- \* eventuali lavandini accessori con erogazione di acqua calda e fredda, da posizionarsi dove vengono svolte attività per le quali è previsto l'uso dell'acqua (manicure, pedicure, pulizia del viso);
- \* armadi lavabili e disinfettabili per la conservazione, nelle migliori condizioni igieniche, della biancheria pulita, nonché apposite cassette chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la raccolta temporanea della biancheria usata da avviare alla lavanderia;
- \* attrezzatura per la sterilizzazione con il calore; eventuali diverse metodiche di sterilizzazione devono essere preventivamente valutate dal Servizio igiene pubblica dell'Azienda USL;
- \* vaschette per disinfettanti chimici in cui trattare gli oggetti contaminati da sangue;
- \* armadietto di pronto soccorso contenente materiale di prima medicazione;
- \* contenitori per rifiuti chiusi con apertura a pedale.

Negli esercizi in cui viene svolta l'attività di estetica è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla Legge n.1/90 e nelle eventuali successive disposizioni di aggiornamento.

Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d'uso.

I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento, nonché ogni oggetto che ne costituisca l'arredo, dovranno essere mantenuti con scrupolosa pulizia e rispondere rigorosamente alle migliori condizioni di igiene.

Art. 11  
Decadenza e revoca

1. L'effetto autorizzatorio della D.I.A. cessa:
  - a) per mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione o dell'autorizzazione al trasferimento,
  - b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso di ogni anno solare.
  - c) per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti.
  
2. I termini previsti al comma 1, lett. a) e b) sono prorogabili fino ad un massimo di sei mesi qualora sia formalmente comprovato che il mancato inizio dell'attività o la sua mancata ripresa non sono imputabili a cause dipendenti dalla volontà dell'interessato.
  
3. L'effetto autorizzatorio della D.I.A. è revocato nei seguenti casi:
  - a) sopraggiunta carenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario, tale da impedire la prosecuzione dell'attività;
  - b) per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;
  - c) per abuso della professione, nonché per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea di esercizio.

Art. 12  
Ambito di applicazione della disciplina inerente l'attività di estetista

- 1 L'attività di estetica definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e leggi regionali 32/1992 e 12/1993 comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti e di sauna, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986, n. 713.
2. Si considera inerente l'attività di estetista e pertanto soggetto alla D.I.A. di cui all'art. 2, l'esercizio delle seguenti attività:
    - a) centri di abbronzatura, solarium;
    - b) ginnastica estetica ed attività di massaggio estetico;
    - c) disegno epidermico o trucco semipermanente;
    - d) onicotecnico. (ricostruzione delle unghie)
  
  3. Si considera non inerente l'attività di estetista e pertanto, non soggetto a D.I.A. di cui all'art. 2, l'esercizio delle seguenti attività:
    - a) riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo;
    - b) ginnastica sportiva ed educazione fisica, (attività motoria)
    - c) tatuaggio;
    - d) piercing.
  
  4. L'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 ha carattere indicativo e non tassativo.

5. La definizione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è effettuata al successivo articolo.

### Art. 13 Definizioni

1 Agli effetti dell'art. 12, comma 1, si intendono per "centri di abbronzatura, solarium" l'effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, per "ginnastica estetica" e per "massaggio estetico" le rispettive attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo, per "disegno epidermico o trucco semipermanente", l'insieme dei trattamenti duraturi eseguiti a livello epidermico sul viso, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, anche attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; per attività di "onicotecnico", la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, per finalità estetiche e legate ad attività sceniche, di moda o di spettacolo.

2. Agli effetti dell'art. 12, comma 3, si intendono per "riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo" le attività di tipo sanitario svolte da persone in possesso di specifica qualificazione professionale; per "ginnastica sportiva ed educazione fisica" (attività motoria), le attività usualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione ISEF; per "tatuaggio", l'attività consistente nella colorazione di figure o disegni, con il carattere della indelebilità, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti; per "piercing", l'attività consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo.

### Art. 14 Sanzioni

1 Le infrazioni al presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2 Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, il responsabile del settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni.

3 Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata il responsabile del servizio interessato, oltre la sanzione amministrativa, dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato.

### Art. 15 Disposizioni transitorie

1 E' fatto salvo l'esercizio delle attività di estetista che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano munite di regolare autorizzazione.

Art. 16  
Abrogazioni

Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 17  
Norme finale

Per quanto ivi non previsto si rinvia alla vigente legislazione nazionale, alla disciplina regionale e alle regolamentazioni comunali applicabili

Art. 18  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.